Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 dicembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1946

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato, (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente a rinnovare l'abbonamento per l'anno 1946 a norma delle tariffe suindicate.

Dal 1° gennaio 1946 la Parte Prima della *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicata tutti i giorni meno i festivi.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 27 DICEMBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Dicembre 1945 (Fascicolo n. 4).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 27 DICEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 3,75 % sorteggiate nella 36ª estrazione dell'ottobre 1944.

(1965)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 788.

Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti i contratti collettivi regolanti la Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Istituzione di una Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 1.

Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta una integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.

Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, l'integrazione è dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui al comma precedente.

Agli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1°, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali.

Art. 2.

Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali, predeterminati, l'integrazione è dovuta, entro i limiti di cui all'art. 1, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

Art. 3.

L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.

Art. 4.

Agli operai ammessi all'integrazione sono dovuti gli assegni familiari nella misura normale a carico della relativa Cassa.

Art. 5.

Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto ad un orario di 8 ore.

Per gli operai retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e previo parere del Comitato di cui al successivo art. 7 possono essere fissati particolari criteri per la determinazione della retribuzione e stabilite apposite tabelle di salari medi per categoria.

Art. 6.

Per provvedere alla corresponsione della integrazione di cui agli articoli precedenti è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la « Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria ».

La Cassa è amministrata dall'Istituto predetto che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 7.

Sovraintende alla Cassa un Comitato speciale presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio;

3) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Art. 8.

Spetta al Comitato:

1) dare parere sulle questioni che comunque possano sorgere sull'applicazione del presente decreto;

2) esaminare i bilanci annuali;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.

Art. 9.

Contro le decisioni di cui al n. 3 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.

Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni.

Art. 10.

Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nonchè da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Art. 11.

Al pagamento della integrazione di cui al presente decreto si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e col concorso dello Stato.

Il contributo a carico delle aziende è fissato nella misura del 5 % delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai.

Il concorso dello Stato è pari al gettito complessivo dei contributi dei datori di lavoro.

La misura del contributo a carico delle imprese può essere modificata con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro.

Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo, nonchè per il pagamento di esso, si applicano le disposizioni vigenti ai fini dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Art. 12.

Il pagamento della integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.

L'importo della integrazione sarà rimborsato dalla Cassa all'impresa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, in vigore per le gestioni speciali affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 13.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della Cassa di cui al precedente art. 6, dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla Cassa predetta per effetto del presente decreto.

L'anticipazione sarà fatta senza gravame d'interessi.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti per il pagamento delle integrazioni di cui al presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle imprese già soggette al contratto collettivo 13 giugno 1941 ed agli operai da esse dipendenti, nonchè ai lavoratori inscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Le compagnie e i gruppi portuali sono autorizzati a rivalersi dell'importo dei contributi dovuti sulle persone ed enti nell'interesse dei quali sono compiute le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci da essi disimpegnate.

Con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, le disposizioni stesse possono essere estese ad altre categorie di imprese e di operai e fissate le norme integrative eventualmente necessarie.

Art. 15.

Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Art. 16.

Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a L. 5000.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1000 a L. 3000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto è punito con la multa da L. 1000 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio della Cassa di cui al precedente art. 6.

Art. 17.

Nelle contravvenzioni al presente decreto il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale di cui all'art. 7, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'articolo precedente, comma primo.

Disposizioni transitorie per le provincie dell'Alta Italia.

Art. 18.

A tutti gli effetti è prorogata fino alla data del 14 ottobre 1945, la validità del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia.

Art. 19.

Le imprese industriali soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, sono tenute ad osservare il divieto di cui all'art. 1 del decreto stesso fino al 31 dicembre 1945.

Esse però hanno l'obbligo, a decorrere dal 15 ottobre 1945, di licenziare coloro che risultino di avere svolto qualsiasi attività per incarico dell'o.v.r.a. o che siano stati colpiti nei provvedimenti di epurazione per attività fascista con una sospensione di almeno tre mesi.

Le imprese medesime sono inoltre autorizzate a licenziare coloro che siano incorsi nei casi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, è ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del lavoratore o che senza grave giustificato motivo rifiutino di accettare altra occupazione che sia loro offerta presso altro datore di lavoro.

Le imprese medesime sono pure autorizzate a licenziare i lavoratori contemplati dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e coloro che hanno altre risorse personali e familiari.

Ai lavoratori di cui al 2° e 3° comma del presente articolo non compete alcuna indennità di licenziamento.

Art. 20.

Allo scopo di consentire un alleggerimento delle imprese industriali e il trapasso alle categorie di provenienza dei lavoratori assunti successivamente al 30 giugno 1943, è consentito alle imprese medesime di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che siano occupati in mansioni diverse da quelle della categoria di normale appartenenza, fatta eccezione dei partigiani, riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, dei reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia, e dai campi di concentramento, delle vittime e dei perseguitati politici e degli apprendisti di età non superiore ai 21 anni.

Art. 21.

Gli accertamenti delle condizioni che possano dar luogo ai provvedimenti di cui agli articoli 19 e 20, sono eseguiti da commissioni composte di due rappresentanti per parte delle organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Le controversie che possono insorgere sono decise da tre arbitri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni locali dei lavoratori, l'altro in rappresentanza di quelle dei datori di lavoro e il terzo scelto d'intesa fra i rappresentanti predetti o, in mancanza, dal presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 22.

Ai lavoratori licenziati a termini dell'art. 20 compete:

1) l'idennità prevista dai contratti collettivi per la risoluzione del rapporto di lavoro;

2) una indennità giornaliera di L. 30 a carico dell'impresa, sino a quando il lavoratore non trovi altra occupazione e comunque per non oltre due mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

3) gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa relativa per tutto il periodo in cui compete la indennità di cui al precedente n. 2;

4) il trattamento di disoccupazione previsto dalle vigenti disposizioni, a decorrere dal giorno della risoluzione del rapporto di lavoro e per la durata stabilita dalle disposizioni stesse.

Art. 23.

Fino al 31 dicembre 1945 le imprese industriali soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, presso le quali si attui un orario superiore alle 40 ore settimanali dovranno ridurre la durata a tale limite, allo scopo di riassorbire i lavoratori disoccupati appartenenti alle categorie per le quali è richiesto l'impiego di lavoro.

Fino al 31 dicembre 1945 è rimesso in vigore per le imprese predette il R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768, sulla riduzione della settimana lavorativa a 40 ore, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 203.

Nelle assunzioni ai posti che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione della settimana lavorativa di 40 ore, deve essere data la precedenza ai partigiani riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, ai reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia e dai campi di concentramento, alle vittime e perseguitati politici.

Art. 24.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 1945, la integrazione di cui all'art. 1 è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese fre le 0 e le 40 ore settimanali nei confronti dei dipendenti delle imprese soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 523, anche se rivestenti qualifica impiegatizia.

Oltre il contributo per gli operai di cui all'art. 11 del presente decreto, è dovuto dalle imprese predette un

contributo nei confronti degli impiegati nella misura del 5 % degli stipendi al lordo corrisposti con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1945.

Per il computo dei contributi dovuti dalle imprese stesse nei confronti degli operai e degli impiegati non si applicano fino al 31 dicembre 1945 i limiti per la retribuzione previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 succitato.

Disposizioni finali.

Art. 25.

I contratti collettivi di lavoro 13 giugno 1941 e 29 luglio 1941, relativi alla Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti a orario ridotto, sono abrogati.

Cessano i rimborsi posti a carico della Cassa stessa di indennità e di assegni previsti da contratti collettivi di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte delle aziende di corrispondere a proprio carico ai lavoratori aventi diritto le indennità e gli assegni previsti da tali contratti.

Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della Cassa medesima, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti, che si riferiscono a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere fatte sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data predetta.

E' abrogato il R. decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1545, relativo alla concessione del premio straordinario di operosità e di altri benefici ai lavoratori portuali.

Art. 26.

Con la fine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto è chiusa la gestione relativa alla Cassa di cui al precedente articolo ed è istituita per essa una gestione di stralcio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto la vigilanza del Comitato, e sotto il controllo del collegio dei sindaci, di cui rispettivamente agli articoli 7 e 10 del presente decreto.

I saldi attivi e passivi della gestione predetta saranno devoluti alla Cassa di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le operazioni inerenti alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e quelle compiute in esecuzione del presente decreto fino al 31 dicembre 1945 nelle provincie soggette al decreto legislativo precitato, costituiscono una distinta gestione per la quale con decreto Luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le disposizioni necessarie per la copertura degli eventuali disavanzi e per la devoluzione degli eventuali residui attivi, sentito il Comitato suindicato.

Le funzioni di controllo sulla gestione, di cui al comma precedente, sono esercitate dal collegio dei sindaci previsto dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 27.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore col periodo di paga che si inizia successivamente alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto per le provincie soggette al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, dal 15 ottobre 1945 per quelle restituite all'amministrazione del Governo italiano e per le altre dalla data dalla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà l'applicabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 789.

Temporanea deroga all'art. 10 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Regioneria generale dello Stato;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il disposto dell'art. 28 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 12 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, si applica anche, per una volta tanto e per non oltre la metà dei posti attualmente vacanti e disponibili nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza di cui alla tabella *B* dell'allegato 1 alla citata legge 26 luglio 1939, n. 1037, per il trasferimento ai posti di grado ottavo del cennato ruolo di funzionari del medesimo grado ottavo del ruolo di cui alla tabella *A* del predetto allegato che a giudizio del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, siano riconosciuti particolarmente idonei ai servizi di istituto del cennato Ispettorato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Istituzione del Commissariato regionale dell'alimentazione con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1945, che istituisce i Commissariati regionali dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 21 giugno 1945 relativo alla istituzione del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1945 (registro n. 1 Alim., foglio n. 90) relativo alla istituzione dei Commissariati regionali dell'alimentazione di Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Ancona e Firenze;

Ritenuta la necessità di istituire un Commissariato regionale in Bologna con giurisdizione in tutte le provincie dell'Emilia in occasione della loro restituzione all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Commissariato regionale dell'alimentazione con sede in Bologna, avente giurisdizione in tutte le provincie dell'Emilia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: MOLÈ

(2306)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Modificazione della denominazione dei Commissariati regionali dell'alimentazione in Ispettorati regionali dell'alimentazione e cessazione dell'Ispettorato regionale di Napoli dalle funzioni di coordinamento tra quello di Bari e quello di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo alle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1945, relativo alla istituzione dei Commissariati regionali dell'alimentazione di Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Ancona e Firenze;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1945 relativo alla istituzione del Commissariato regionale di Bologna;

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione di Commissariato regionale dell'alimentazione con quella di Ispettorato regionale dell'alimentazione e di rendere indipendenti i Commissariati regionali di Bari e di Reggio Calabria, sottoposti al coordinamento del Commissariato regionale di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

I Commissariati regionali dell'alimentazione istituiti con i provvedimenti di cui alle premesse assumono la denominazione di Ispettorati regionali dell'alimentazione.

L'Ispettorato regionale di Napoli cessa dalle funzioni di coordinamento tra l'Ispettorato regionale di Bari e quello di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: MOLÈ

(2307)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 luglio 1929, n. 172, col quale venne fissato l'importo massimo dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova dei vari gruppi e dei ruoli subalterni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di variare la misura dell'assegno in parola, in relazione al trattamento del personale di ruolo quale risulta dall'applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Determina:

L'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado al quale il personale sarà nominato dopo ultimato il servizio di prova.

Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono, per i personali in servizio di prova, trattamenti economici più favorevoli di quelli stabiliti col precedente comma.

Le disposizioni degli articoli 2 e successivi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernenti gli impiegati civili statali di ruolo, si applicano anche al personale in servizio di prova.

Il presente decreto che ha effetto dal 1° ottobre 1945 sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 16 ottobre 1945, n. 17300, emesso in via provvisoria dal Prefetto di Bergamo, ai sensi della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39 (vivaio piante da fiori e frutta), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Agnelli Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1945.

Vincolo degli amidi grezzi e dell'amidone ricavati dal trattamento delle farine per l'estrazione del glutine.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, sull'ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di sottoporre a vincolo presso gli stabilimenti di produzione, per essere assegnati a scopi industriali, oltre all'amido, anche gli altri sottoprodotti (amidi grezzi e amidone), ricavati durante l'intera campagna cerealicola 1945-46, dal trattamento delle farine per la estrazione del glutine;

Decreta:

Art. 1.

Sono vincolati presso gli stabilimenti di produzione per la relativa cessione ed utilizzazione in conformità alle disposizioni del Ministero dell'alimentazione, oltre l'amido, gli amidi grezzi e l'amidone ricavati, durante l'intera campagna cerealicola 1945-46, dal trattamento delle farine per la estrazione del glutine.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Roma, addì 24 novembre 1945

Il Ministro: Molè

(2304)

DECRETO COMMISSARIALE 16 marzo 1945 con postilla aggiuntiva del 19 giugno 1945.

Sedi e giurisdizioni dei Commissariati regionali dell'alimentazione.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, relativo alla organizzazione dei servizi dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire le sedi e le giurisdizioni dei Commissariati regionali dell'alimentazione di cui all'art. 1 del decreto presidenziale 31 gennaio 1945 innanzi citato;

Decreta:

Nel territorio liberato restituito all'amministrazione del Governo italiano, le sedi e le giurisdizioni dei Commissariati regionali dell'alimentazione sono stabilite come appresso:

Commissariato regionale di Roma, con giurisdizione nel Lazio e nell'Abruzzo, escluso Campobasso;

Commissariato regionale di Napoli, con giurisdizione diretta nella Campania e nella provincia di Campobasso e con funzioni di coordinamento fra il Commissariato regionale di Bari e quello di Reggio Calabria;

Commissariato regionale di Bari, con giurisdizione nelle Puglie e Lucania;

Commissariato regionale di Reggio Calabria, con giurisdizione nella Calabria;

Commissariato regionale di Palermo, con giurisdizione nella Sicilia;

Commissariato regionale di Cagliari, con giurisdizione nella Sardegna.

Roma, addì 16 marzo 1945

L'Alto Commissario: Bergami

Disposizioni aggiuntive:

Con effetto dall'11 maggio 1945 il Commissariato regionale di Roma ha giurisdizione nel Lazio e nell'Umbria ed è istituito il Commissariato regionale di Ancona, con giurisdizione nelle Marche e Abruzzi, esclusa la provincia di Campobasso. Con effetto dal 19 giugno 1945 viene istituito il Commissariato regionale dell'alimentazione con sede in Firenze.

Roma, addì 19 giugno 1945

L'Alto Commissario: Bergami

(2305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1945-46

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, emana la seguente disposizione in merito ai prezzi dello zucchero e del melasso:

1. — Il prezzo dello zucchero cristallino, prodotto nella campagna saccarifera 1945-46, è fissato in L. 11.000 a quintale netto, esclusa l'imposta di fabbricazione: tale prezzo s'intende per merce imballata, tela a rendere, resa franco fabbrica su vagone ferroviario o altro veicolo.

2. — I prezzi degli altri tipi di zucchero vengono determinati applicando le seguenti variazioni al prezzo dello zucchero cristallino:

a) zucchero raffinato semolato, L. 150 in più, per quintale netto;

b) zucchero greggio di primo prodotto, resa (zucchero estraibile) dal 92 al 99 %, L. 150 in meno, per quintale netto, oltre L. 80 in meno per ogni grado rispetto a 99 e fino a un minimo di resa (zucchero estraibile) di 92 gradi;

c) zucchero greggio di secondo prodotto, resa (zucchero estraibile) dall'86 % al 91,99 %, L. 200 in meno, per quintale netto, oltre L. 80 in meno per ogni grado rispetto a 99 e fino a un minimo di resa (zucchero estraibile) di 86 gradi.

3. — I prezzi di cui ai punti 1 e 2 si intendono validi, oltre che per lo zucchero prodotto nella campagna saccarifera 1945-46, anche per tutte le rimanenze di vecchia produzione nazionale, salvo quanto è detto al punto 6.

4. — Lo zucchero deve essere consegnato dagli zuccherifici in tele confezionate con etichetta e sigillo: nell'etichetta deve essere indicato lo stabilimento produttore e ogni altro dato necessario a precisare le caratteristiche dello zucchero, compreso nel caso di zucchero greggio, il grado di resa (zucchero estraibile).

5. — Le tele dovranno essere rese « franco stabilimento produttore », non declassate rispetto allo stato di consegna, oltre il normale sfrido d'uso. E' consentito un deposito di garanzia, a favore del produttore, di L. 240 per ogni tela: il deposito sarà restituito integralmente, senza alcun interesse, appena avvenuta la restituzione delle tele.

6. — I prezzi di cui ai punti 1 e 2, in quanto basati su alcuni elementi stabiliti in via preventiva, debbono essere considerati prezzi provvisori massimi per i produttori; sono, pertanto, suscettibili di variazioni da determinare in sede consuntiva, alla fine della lavorazione e sulla base delle risultanze definitive della campagna. La differenza tra i prezzi massimi provvisori e quelli definitivi sarà versata all'Erario, a cui beneficio andranno anche le differenze di prezzo sulle eventuali giacenze di zucchero di vecchia produzione.

7. — I prezzi dello zucchero per le fasi successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle vigenti disposizioni, tenendo conto dell'effettivo costo dello zucchero distribuito a seconda che trattasi di prodotto estero, o nazionale.

8. — Il prezzo del melasso, prodotto nella campagna saccarifera 1945-46, è fissato in L. 1250 a quintale, base 50 % di contenuto di saccarosio: per ogni grado in più o in meno sarà applicato un aumento o, rispettivamente, una riduzione in proporzione; il prezzo s'intende per merce alla rinfusa, franco stabilimento. Per le giacenze di melasso di vecchia produzione restano immutati i prezzi stabiliti per il melasso di produzione 1944-45.

(2325)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 34 del 6 dicembre 1945, riguardante il prezzo dei combustibili liquidi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 34 del 6 dicembre c. a., ha disposto che con decorrenza dal 1° gennaio prossimo anno è consentita l'applicazione di un sovraprezzo sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio nella misura di L. 1 per ogni litro di benzina o di gasolio e di L. 1 per ogni chilo di petrolio.

Il suddetto sovraprezzo dovrà essere riscosso a cura del Comitato italiano petroli e versato al Ministero del tesoro.

ERRATA CORRIGE

La tariffa del gas a Firenze di cui alla circolare n. 30 del 7 corrente, vale dal 1° giugno e non dal 1° luglio corrente anno.

(2324)

Deformazione marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta De Stefano Antonio, già esercente in Torino.

Tali marchi recavano la sigla n. 78 - TO.

(2263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 dicembre 1945 - N. 269

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,30
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 5 % 1936	99,725
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.